

1. ☐ *autorizzazione ad espletare le prestazioni professionali di cui alla presente dichiarazione (unicamente per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.)*

2. ☐ *altro (indicare) _____*

Il sottoscritto, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso,

- che quanto attestato con il presente modulo corrisponde al vero.

Si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate con la presente

data _____

(firma leggibile del richiedente)

AVVERTENZA	Le dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo anche a campione. Ferma restando la responsabilità penale, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
	Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si rende noto che il trattamento dei dati personali sulestesi è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura alla quale il dichiarante ha presentato istanza corredata della presente dichiarazione

-A- Lavoro autonomo occasionale espletato da soggetto non titolare di partita I.V.A.

Prestazioni di lavoro aventi per oggetto un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata INPS insorge unicamente se il reddito annuo percepito derivante da tale attività è superiore a 5.000 euro a prescindere dal numero dei committenti.

In caso di superamento di detto limite in relazione alle prestazioni di che trattasi, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

E' a carico del lavoratore occasionale comunicare ai committenti interessati all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento del limite, nonché il diritto del committente di conoscere tale situazione. (***circolare INPS n. 103 del 6/7/2004***)

In caso di superamento vengono applicate le seguenti aliquote del contributo Gestione separata INPS:

--> soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né titolari di pensione: **23,50%** (23% a titolo previdenziale + 0,50% a titolo sostitutivo)

--> Iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta): **16,00%**

Il contributo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e dei 2/3 a carico del committente.

I lavoratori autonomi occasionali sono iscritti obbligatoriamente all'I.N.A.I.L., qualora per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti o svolgano attività soggette a rischio, compreso quello per l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche o elettroniche.

L'attività di lavoro autonomo occasionale ai fini fiscali rientra in ogni caso - quindi anche dopo il superamento del limite dei 5.000 € -, tra i redditi "diversi" di cui all'art. 67 c. 1 let. l) del TUIR e, pertanto, al momento del pagamento viene operata una ritenuta, a titolo di acconto Irpef, nella misura del 20% - art. 25 del Dpr 600/1973 -.

-B- Collaborazione coordinata continuativa o a Progetto <

Collaboratori coordinati e continuativi sono lavoratori che svolgono la loro attività con regole stabilite in un contratto di lavoro individuale nel quale sono fissati la durata, le modalità e il compenso del lavoro. Questo tipo di contratto non prevede automaticamente l'unicità della prestazione, pur potendo prevedere in alcuni casi l'esclusività. Il lavoratore, quindi, può accedere ad altri contratti di collaborazione, a meno che non ci sia un esplicito divieto dettato da una norma precisa del contratto individuale. La collaborazione coordinata e continuativa non obbliga all'apertura di partita Iva.

I Collaboratori coordinati e continuativi sono iscritti obbligatoriamente all'I.N.A.I.L., qualora per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti o svolgano attività soggette a rischio, compreso quello per l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche o elettroniche.

I contributi INPS e INAIL sono ripartiti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e dei 2/3 a carico del committente.

-C- Lavoro autonomo rientrante nell'attività professionale abitualmente esercitata con partita I.V.A.

Prestazioni di lavoro aventi per oggetto un servizio con lavoro proprio con i requisiti della professionalità e della prevalenza, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Il lavoratore autonomo è titolare di una partita Iva il cui numero di riferimento servirà per le fatture che saranno emesse. All'emissione di fattura il professionista addebiterà il 22% di Iva.

I professionisti con partita Iva, non iscritti a Casse di previdenza autonome, versano al fondo Inps gestione separata la relativa contribuzione calcolata sull'ammontare del loro compenso lordo, con possibilità di rivalsa di quota parte del contributo.
